



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Monza**

N. 1107 /2026 Prot. Est

Monza, 29.6.2026

Decreto ex art 175 bis comma 4 CPP di proroga della sospensione di utilizzo dell'applicativo APP sino al 30.9.2026.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il contenuto della relazione del MAGRIF Dr. Lorenzo DALLA PALMA in data 26.6.2026;

Rilevato che per quanto attiene ***gli atti e i documenti relativi alla gestione e definizione degli atti urgenti relativi a convalide, dei procedimenti con rito direttissimo e dei provvedimenti di iscrizione delle notizie di reato di cui all'art.335 cpp*** deve essere confermata e prorogata ulteriormente la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP- già disposta con *provvedimento 553/2026 di questo Procuratore in data 31 marzo 2026* che prevedeva il mantenimento di tale sospensione sino 30.6.2026 e sino al superamento dei malfunzionamenti del sistema

dato atto che con specifico riferimento **agli atti urgenti relativi a convalide ed ai procedimenti con rito direttissimo** l'utilizzo di APP allo stato appare incompatibile con i ristretti termini previsti dalla legge, dovendo redigersi dapprima la bozza del provvedimento di iscrizione/assegnazione del fascicolo e successivamente la redazione degli atti in formato digitale (i passaggi da seguire sono molteplici: validazione della notizia di reato; elaborazione della bozza di provvedimento di iscrizione/assegnazione; finalizzazione). Gli imprevedibili rallentamenti dell'applicativo appaiono incompatibili con l'adozione di atti urgenti che incidono in maniera significativa sulla libertà personale.

dato atto che per quanto attiene alle **iscrizioni di notizie di reato** permangono le criticità già segnalate dal momento che l'impiego di APP determina tempi di lavorazioni molto più lunghi in particolare ove sorga la necessità di modificare i dati contenuti nella trasmissione di notizia di reato inviata tramite NDR da parte della polizia giudiziaria;

L'Ufficio Iscrizioni ha avviato in via sperimentale l'utilizzo di APP per le iscrizioni in modalità interamente telematiche dei procedimenti c.d. ordinari a carico di ignoti e si ritiene di poter estendere l'utilizzo a breve di APP per le iscrizioni dei fascicoli ordinari a mod. 21.

Il sistema è stato infatti implementato e consente, seppur con qualche non trascurabile rallentamento, soprattutto in occasione dei frequenti “blocchi” degli applicativi informatici, la corretta iscrizione dei procedimenti, anche con l’eventuale modifica del reato indicato dalla polizia giudiziaria che ha redatto la c.n.r.

Peraltro permangono serie criticità per altre tipologie di iscrizioni .

Con riguardo ai procedimenti relativi alle materie specializzate, in cui l’iscrizione è fase ancor più delicata e, in alcuni casi (es. Codici Rossi) urgente si ritiene opportuno proseguire con l’iscrizione con modalità non telematiche.

Le medesime considerazioni valgono per gli atti urgenti, in relazione ai quali i frequenti malfunzionamenti e la maggior lentezza della procedura non consentono di prevedere il pieno rispetto delle tempistiche procedurali in caso di iscrizione con modalità telematiche

Alla luce di tali considerazioni non essendo prospettabile una diversificazione rigida delle modalità di iscrizione in relazione a singole categorie di atti e potendo proseguire la sperimentazione con un regime di “doppio binario” appare opportuno prorogare ulteriormente il termine di sospensione sino **al 30.9.2026** ;

Rilevato che per quanto attiene **gli atti, documenti e richieste di impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali nonché per le impugnazioni in materia di sequestro probatorio** *l’articolo 1, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024 n° 106* prevedeva e consentiva solo sino al 31 dicembre 2025 il deposito di tali atti anche con modalità non telematiche;

il provvedimento 553/2026 di questo Procuratore in data 31 marzo 2026 aveva previsto la sospensione di utilizzo di APP consentendo la redazione in forma di documento analogico e il deposito anche con modalità non telematiche di tali atti sino al 30.6.2026 (per cui peraltro il Decreto ministeriale 30.12.2025 n° 206 ha ammesso il regime del c.d doppio binario anch’esso sino al 31.3.2026)

dato atto che per quanto attiene ai predetti atti non risulta che il Ministero abbia ancora rilasciato la versione di APP comprensiva della fase di riesame e che ad oggi non sono prevenute comunicazioni in tal senso da parte del Tribunale di Milano ;

Ritenuto pertanto che per quanto attiene agli atti sopra indicati risulta necessario prorogare ulteriormente il termine di sospensione sino **al 30.9.2026** ;

Rilevato da ultimo che per quanto attiene:

-gli atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche e ambientali *(per cui peraltro il Decreto ministeriale 30.12.2025 n° 206 ha ammesso il regime del c.d doppio binario sino al 30.6.2026)*

Con il supporto dell’ufficio iscrizioni e della segreteria centralizzata, è stata svolta una sperimentazione, con l’iscrizione di un procedimento penale di prova, al solo fine di testare il funzionamento del flusso relativo alle intercettazioni su APP. L’esito è stato negativo, in quanto il sistema non consente, allo stato, l’associazione della richiesta o del decreto di intercettazione a un RIT presente e rilevato da APP; ciò, verosimilmente, in quanto difetta ancora la corretta istituzione del mod. 37 telematico (c.d. Registro intercettazioni), che consenta ad APP di associare correttamente la richiesta a un RIT presente sul server. Di talché, compilata correttamente la richiesta, il flusso si interrompe nel momento in cui si rende necessaria l’associazione richiesta-RIT.

- gli atti, documenti e richieste in materia di misure cautelari

il provvedimento 553/2026 di questo Procuratore in data 31 marzo 2026 già prevedeva la sospensione di utilizzo di APP consentendo la redazione in forma di documento analogico e il deposito anche con modalità non telematiche di tali atti sino al 30.6.2026

Gli atti relativi alle misure cautelari, invero, non di rado contengono intercettazioni e, comunque, sono caratterizzati da un'urgenza incompatibile con i frequenti malfunzionamenti del sistema.

*Anche per questi ultimi atti pertanto la sospensione deve essere prorogata ulteriormente sino **al 30.9.2026** permanendo le esigenze segnalate con il precedente provvedimento*

Rilevato che l'articolo 175 bis comma quattro CPP consente al Dirigente dell'ufficio giudiziario di valutare cause accertate di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia al fine di consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica

DISPONE

*1) la proroga della sospensione di utilizzo di APP consentendo la redazione in forma di documento analogico e il deposito anche con modalità non telematiche sino **al 30.9.2026** degli atti e documenti relativi alla gestione e definizione degli atti urgenti relativi a convalide, dei procedimenti con rito direttissimo e dei provvedimenti di iscrizione delle notizie di reato di cui all'art.335 cpp*

*2) la proroga della sospensione di utilizzo di APP consentendo la redazione in forma di documento analogico e il deposito anche con modalità non telematiche sino **al 30.9.2026** degli atti, documenti e richieste di impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali nonché per le impugnazioni in materia di sequestro probatorio*

*3) la conferma della sospensione di utilizzo di APP consentendo la redazione in forma di documento analogico e il deposito anche con modalità non telematiche sino **al 30.9.2026** di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche e ambientali e di atti, documenti e richieste in materia di misure cautelari.*

Dispone che il presente provvedimento venga trasmesso a tutto l'Ufficio e pubblicato sul sito della Procura.

*Dispone che il presente provvedimento venga inoltre comunicato al Presidente del Tribunale di Monza, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, al RID Dr. Carlo Scalas, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al *Ministero della Giustizia, Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, Direzione generale dei servizi automatizzati.**

Il Procuratore della Repubblica
Claudio Gittardi



